

REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 15 SEPTIES DEL D.LGS. N.502/92.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 ss.mm.ii.;

Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150;

CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e Veterinaria;

CC.CC. NN.LL. Area Dirigenza SPTA

Direttiva dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi del comma 5 dell'art. 15 septies del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. (prot. 10652 del 12/05/2010);

DGR n. 11/6 del 28/02/2017 "Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover". Modifiche e aggiornamento.

DISCIPLINA

1. L'art. 15 septies del D.Leg.vo 502/92, come novellato dal D.L. 158/2012, convertito in L.189/2012, introduce una particolare fattispecie di assunzione di dirigenti a tempo determinato nell'ambito della vigente legislazione di riferimento, rispetto alla quale si pone come norma speciale, ed attribuisce alle Aziende Sanitarie la possibilità di conferire, sulla base delle direttive regionali in materia, incarichi a tempo determinato per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico ovvero di natura professionale di studio e ricerca.

2. Gli incarichi di cui al 1° comma sono inerenti a funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico e sono conferibili per tutte le posizioni individuate dall'Azienda come tali nel limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza.

Detti incarichi sono conferiti dal Direttore Generale a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbia svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza.

I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque, con facoltà di rinnovo

3. Gli incarichi di cui al 2° comma, di natura professionale, sono conferibili nel limite del cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché nel limite del cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa.

I relativi contratti sono stipulati dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.

4. Gli incarichi sono conferiti previa informativa alle Organizzazioni Sindacali della rispettiva Area, sulla base di un elenco di candidati giudicati idonei da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale.

5. A tal fine, l'Azienda emette apposito avviso che verrà reso pubblico mediante pubblicazione dell'apposita sezione del sito web aziendale o altre forme di pubblicità ritenute, di volta in volta, opportune in relazione all'incarico da conferire per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni. In caso di situazioni di provata urgenza detto termine può essere ridotto a 10 giorni.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle caratteristiche dell'incarico da conferire, dei requisiti di ammissione della domanda e di idoneità, le modalità di presentazione della relativa documentazione, la procedura per la valutazione dei candidati, la durata dell'incarico e il relativo trattamento giuridico ed economico.

6. Le domande potranno essere inoltrate:

- a mezzo PEC;
- a mezzo raccomandata AR;
- a mezzo consegna a mano al protocollo della sede centrale dell'ATS.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all'Azienda Sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa, in tal caso, fede il timbro postale, ma l'acquisizione al protocollo aziendale.

7. I requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi, tenuto conto delle direttive regionali, sono quelli descritti nei commi 1 e 2 dell'art. 15-septies; nel bando possono inoltre essere indicati requisiti o esperienze lavorative particolari in relazione alla posizione da conferire.

8. La Commissione chiamata a formulare il giudizio di idoneità dei candidati sarà individuata, in ragione del profilo di incarico di cui al bando, con successivo provvedimento della Direzione Aziendale.

9. Alla Commissione si applicano le disposizioni generali in materia di incompatibilità, nonché quelle in materia di composizione previste per le Commissioni di Concorso Pubblico.

11. Le circostanze che determinano l'incompatibilità a fare parte delle commissioni di cui al presente paragrafo, devono essere cessate prima della data di adozione della deliberazione di nomina della commissione.

12. L'attività prestata dai dipendenti dell'Azienda quali Presidente, Componente o Segretario della Commissione di valutazione rientra nei normali compiti di istituto.

13. Per i componenti provenienti da altre Aziende è previsto il solo rimborso delle spese documentate sostenute e la partecipazione alla commissione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda di appartenenza.

14. I nominativi della commissione di valutazione saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito web aziendale.

15. La Commissione, per ciascun candidato valuterà il possesso dei requisiti per l'ammissione alla procedura, e, sulla base dei curricula presentati e di apposito colloquio,

predisporrà un elenco dei candidati idonei in relazione alle competenze richieste e alle funzioni da svolgere.

16. L'elenco degli ammessi è pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell'Aziendale. Agli aspiranti esclusi viene data comunicazione dell'esclusione e delle motivazioni, a mezzo raccomandata AR o PEC personale se indicata nella domanda di partecipazione.

17. Il Direttore Generale approva gli atti della procedura ed individua tra i candidati idonei, su proposta del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario secondo le rispettive competenze e all'esito di eventuale ulteriore colloquio, quello cui conferire l'incarico. L'attribuzione dell'incarico verrà formalizzata mediante stipula del contratto individuale di lavoro che disciplinerà le modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro.

19. Al conferimento dell'incarico consegue il congelamento di un corrispondente posto vacante nella dotazione organica.

20. I contratti di lavoro individuali sono stipulati con riferimento alle norme giuridico-economiche di cui ai relativi CCNL.

21. Ai sensi degli artt. 62 e 63 del CCNL 08/06/2000, ai dirigenti assunti per l'incarico è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dai vigenti CCNLL per i corrispondenti Dirigenti di pari incarico in servizio. La retribuzione di posizione variabile - correlata all'incarico attribuito nel quadro della graduazione delle funzioni dirigenziali e la retribuzione di risultato sono erogate nel rispetto dei fondi previsti per tutto il personale dirigenziale, con l'eventuale applicazione dell'art. 53, comma 2 dei CCNL. La retribuzione di posizione, attribuibile sulla base delle funzioni, grava sul bilancio dell'Azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque superare, negli importi massimi, quanto previsto dall'art. 39 per i dirigenti Medici e Veterinari, ed art. 40 per tutti gli altri dirigenti, dei rispettivi CC.CC.NN.LL.

21. Il Direttore Generale potrà inoltre conferire incarichi a tempo determinato ex art. 15 septies in tutte le diverse ipotesi nelle quali l'individuazione e/o la designazione del candidato, per espressa disposizione di legge, siano demandate ad organismi istituzionali specificati dalla stessa legge secondo le procedure ivi indicate.

22. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali in materia.